



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 2068

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 223 del 20/03/2024)

**“NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA
DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 1997”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 22/03/2024

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 22/03/2024



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 223 SEDUTA DEL 20/03/2024

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale: "Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997." - Adozione.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Presidente Donatella Tesei avente ad oggetto: "Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.";

Preso atto degli elementi finanziari risultanti nella relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 46 della citata l.r. 13/2000, redatta ai sensi dell'art. 48 della medesima l.r. 13/2000, contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota prot. n. 26225 del 06/02/2024 con la quale la Presidente del Comitato legislativo ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato, nella seduta del 6 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale;

Ricordato che:

- il testo del disegno di legge regionale in oggetto è stato preadottato con la DGR n. 127 del 21/02/2024;
- la suddetta DGR n. 127/2024 è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) con PEC regionale n. 39624 del 22/02/2024 al fine di ottenere il previsto parere;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione n. 8 del 06/03/2024 trasmessa con PEC n. 2091 del 13/03/2024 ed acquisita al protocollo regionale n. 54528 del 14/03/2024;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente Donatella Tesei di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare la Presidente o suo delegato di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Disegno di Legge Regionale: “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.” – Adozione.

RELAZIONE

Premessa

Con l'obiettivo politico di conseguire “una sostanziale chiusura” del processo di ricostruzione post sisma 1997, sia pubblica che privata, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ha approvato la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 con la quale regolamentare la risoluzione delle problematiche di ostacolo alla conclusione del suddetto processo di ricostruzione.

Modifiche ed integrazioni alla LR n. 1/2017, nonché nuove disposizioni con le medesime finalità, sono state introdotte dagli artt. 37, 67, 68, 69, 70 e 73 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 e successivamente dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1.

Importanti sono stati i risultati positivi ottenuti dall'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalle suddette leggi regionali che, malgrado il coincidere della crisi sismica seguita agli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e successive che hanno interessato parte del territorio regionale ed impegnato in modo straordinario le amministrazioni comunali coinvolte, hanno consentito alle medesime amministrazioni, responsabili dei relativi procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi, la definizione di un significativo numero di interventi da tempo bloccati.

Altra importante emergenza che, interessando indistintamente qualsiasi attività pubblica e privata nonché qualsiasi settore della vita sociale ad ogni livello, ha inevitabilmente influito pesantemente sull'attività delle amministrazioni locali impegnate nelle residuali attività necessarie a portare a conclusione la ricostruzione post sisma 1997, è stata sicuramente l'emergenza COVID-19 iniziata nel febbraio 2020.

Anche tale emergenza ha inciso negativamente sul processo di completamento della ricostruzione post sisma 1997 avviato con la LR n. 1/2017 e successive modifiche e integrazioni. Le numerose limitazioni imposte dalle diverse disposizioni nazionali, infatti, colpendo in modo trasversale ogni tipo di attività, hanno contribuito negativamente ed in modo decisivo sull'attività di ricostruzione, comportando un rallentamento sia nell'ambito della gestione dei cantieri ancora aperti con lavori da portare a termine, sia nell'ambito dell'attività tecnico amministrativa delle pratiche di concessione del contributo di competenza delle amministrazioni comunali.

Le due più significative emergenze post sisma 2016 e COVID-19, che la nostra Regione ha dovuto affrontare nell'immediato e gestire nei mesi e negli anni a seguire, hanno altresì drenato risorse umane delle amministrazioni locali chiamate a fronteggiare dette emergenze, ed imposto a tutti, sia nel settore pubblico che in quello privato, soprattutto a seguito del COVID-19, modalità di lavoro assolutamente nuove, inaspettate e spesso improvvisate che hanno inevitabilmente comportato una maggiore complessità ed una dilatazione delle tempistiche previste e programmate.

Ad oggi, pur rilevando oggettivamente i buoni risultati ottenuti con l'applicazione della LR n. 1/2017 rispetto agli obiettivi che la stessa si proponeva, va evidenziato che alcune questioni, anche per le criticità sopra rappresentate, in concomitanza intervenute, sono rimaste irrisolte per un numero, ormai ristretto e residuale, di pratiche di ricostruzione. Per quanto riguarda nello specifico la ricostruzione degli edifici di proprietà privata si contano infatti circa 453 situazioni ancora aperte, di cui circa 188 interventi finanziati con lavori da portare a conclusione (1,2% dei totali finanziati) e circa 264 pratiche concessorie, riferite a interventi con lavori ultimati, da definire dal punto di vista amministrativo (1,7% delle totali).

Allo stato delle disposizioni attualmente vigenti in materia di ricostruzione post sisma 1997, la quasi totalità dei suddetti interventi aperti e pratiche concessorie non definite relative ad interventi con lavori

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

portati a termine, potrebbero essere oggetto di provvedimento comunale di revoca del contributo concesso e di recupero delle somme erogate in acconto, maggiorate degli interessi legali, nei confronti dei proprietari privati beneficiari del suddetto contributo o in molti casi dei loro eredi.

Questo, oltre a comportare un pesante onere per i proprietari ed una evidente criticità nel recupero di somme, spesso a distanza di molti anni dalla loro erogazione, spese per interventi comunque con lavori conclusi o in avanzato stato di realizzazione, decreterebbe in ogni caso il mancato raggiungimento dell'obiettivo principale della ricostruzione consistente nel ripristino degli immobili danneggiati dal sisma, lasciando per di più incompiute una serie di opere e pregiudicando pertanto il buon esito della ricostruzione anche dal punto di vista estetico e della sicurezza, soprattutto nell'ambito di contesti urbani o addirittura dei caratteristici centri e borghi storici umbri.

L'articolato che si va di seguito ad illustrare ha l'obiettivo di portare a conclusione gli ultimi interventi di ricostruzione del settore privato e consentire la definizione delle relative pratiche amministrative, con lo scopo di avviare il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione, gestite con la contabilità speciale n. 1386 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ed intestata al Presidente della Regione, in qualità di Funzionario Delegato della Protezione Civile.

Relazione illustrativa

L'articolato normativo si propone di fornire alle amministrazioni comunali e regionale coinvolte, strumenti utili a chiudere gli ultimi interventi finanziati e definire le relative pratiche amministrative, al fine di portare definitivamente a conclusione il complesso processo di ricostruzione post sisma degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.

Le principali questioni aperte che necessitano di un supporto normativo per essere efficacemente trattate e risolte, sono sostanzialmente riconducibili alla mancata conclusione dei lavori entro i termini stabiliti, che va evidenziato sono nella maggior parte dei casi giunti ad significativo stato di avanzamento, e alla mancata produzione nei termini, da parte dei beneficiari del contributo concesso dai Comuni competenti per la realizzazione degli interventi, della documentazione, o sua integrazione, necessaria ai Comuni medesimi per procedere alla approvazione della rendicontazione finale e alla erogazione del saldo del contributo.

Tutte le disposizioni proposte hanno l'obiettivo di prevedere procedure e termini in grado di consentire l'accelerazione della chiusura dell'iter amministrativo previsto delle norme regionali vigenti.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, disposizioni di natura ordinamentale e procedurale senza alcun effetto finanziario a carico del bilancio regionale.

Si precisa, inoltre, che tutti gli interventi di ricostruzione post sisma 1997 sono finanziati dalle risorse finanziarie statali gestite nella contabilità speciale n. 1386 intestata al Presidente della Regione – Funzionario delegato ex art. 15, comma 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e ripartite con il Programma finanziario di cui all'art. 2, comma 2 dello stesso decreto.

Articolo 1

(Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)

L'articolo 1, in merito alla ultimazione dei lavori, prevede la possibilità per coloro che non li hanno ultimati nei termini previsti, di concluderli entro il termine perentorio di **dodici mesi** dall'entrata in vigore della legge. Nell'articolo è prevista altresì la sospensione dei lavori e, quindi, del termine per l'esecuzione dei medesimi, in conseguenza di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e/o dal Comune, il quale può, a norma di legge, disporre la sospensione dei lavori anche nei casi di contenzioso fra committente e impresa esecutrice. La nuova norma consente inoltre ai Comuni di concedere proroghe per particolari situazioni segnalate dai Comuni medesimi nelle quali la sospensione dei lavori è intervenuta a ridosso del termine per l'ultimazione degli stessi e per le quali, quindi, risulterebbe insufficiente il tempo residuo rimasto per completare l'intervento al momento della ripresa dei lavori a seguito della revoca della sospensione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Contestualmente alla ridefinizione dei termini per l'ultimazione dei lavori, viene stabilito in **centoventi** giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, il termine per la presentazione ai Comuni la documentazione di rendicontazione finale prevista all'articolo 10 dell'allegato 1 alla DGR n. 5180/1998, precisando in particolare che detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge nei casi di lavori già ultimati a quella data.

In ordine alla documentazione di rendicontazione finale che deve essere presentata al Comune da parte del beneficiario del contributo, viene fissato un termine perentorio di **sessanta** giorni per la eventuale integrazione necessaria.

L'articolo prevede inoltre che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui sia intervenuto un provvedimento comunale di decadenza dal contributo per il mancato rispetto dei termini in precedenza fissati, nel qual caso il Comune procederà alla revoca della decadenza e alla quantificazione della quota di contributo da erogare al beneficiario, tenendo conto delle somme eventualmente già recuperate.

Viene prevista infine una disposizione di chiusura che prevede la decadenza dal contributo nel caso di mancato rispetto dei termini perentori oggetto di nuova fissazione sopra trattati. Viene opportunamente precisato che la decadenza dal contributo non opera, nelle more della definizione degli stessi, nel caso di contenziosi aperti nell'ambito dell'intervento di ricostruzione e della relativa pratica concessoria, il cui esito potrebbe incidere sulla precisa determinazione del contributo da riconoscere ai rispettivi beneficiari.

Articolo 2

(Rendicontazione della spesa)

Con riferimento all'attività di controllo di carattere amministrativo ed economico, che le disposizioni normative che disciplinano la programmazione e l'attuazione degli interventi di ripristino degli immobili di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997 hanno affidato alla Regione, stante la necessità di portare a conclusione il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione e gestite con la contabilità speciale n. 1386 intestata al Presidente della Regione in qualità di Funzionario delegati della Protezione Civile sopra richiamata, l'**articolo 2** fissa un termine di **centocinquanta** giorni per la trasmissione da parte dei Comuni, relativamente alle pratiche già oggetto di liquidazione del saldo del contributo, della documentazione necessaria alla Regione per l'espletamento dell'attività di verifica di propria competenza. Viene altresì stabilito che, decorso tale termine, la Regione, ove necessario, in esito all'attività istruttoria svolta sulla base della documentazione disponibile, provvede alla rideterminazione del contributo. L'eventuale minore importo del contributo ricalcolato, viene scorporato dal totale delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione al Comune. Tale operazione potrebbe comportare la necessità di procedere alla compensazione con altre risorse finanziarie oggetto di trasferimento al Comune da parte della Regione od anche un recupero di risorse erogate in eccedenza al Comune.

Articolo 3

(Attività regionale di controllo)

L'articolo 3 fissa un nuovo termine di **novanta** giorni entro il quale i Comuni interessati devono trasmettere la documentazione necessaria alla Regione per l'espletamento dell'attività di verifica di propria competenza, mai inviata decorsi i termini già fissati dall'articolo 5, comma 9 della LR n. 1/2017 e successivamente riaperti con l'articolo 73, comma 10 della LR n. 8/2018. A tal proposito, vista la nuova procedura per la conclusione dell'attività regionale di verifica di cui all'**articolo 2**, l'**articolo 5** qui illustrato dispone la cancellazione del secondo, terzo e quarto periodo del comma 9 dell'art. 5 della LR n. 1/2017 concernenti la procedura da attivare nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dallo stesso comma 9.

Articolo 4

(Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 4, in linea con quanto previsto per i termini di ultimazione dei lavori e di presentazione della documentazione di rendicontazione finale, prevede, anche per il contributo aggiuntivo riconosciuto per le spese di gestione dei Consorzi obbligatore nell'ambito della ricostruzione privata all'interno dei Programmi Integrati di Recupero (PIR), la fissazione di un nuovo termine perentorio di **sessanta** giorni entro i quali i Presidenti dei suddetti Consorzi obbligatori possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute o una integrazione della stessa.

Decorso tale termine il Comune competente ridetermina il contributo da concedere tenendo conto della spesa rendicontata e liquida il saldo del contributo medesimo. Anche in questo caso la norma prevede la possibilità per il Comune di rideterminare detto contributo tenendo conto della eventuale documentazione di spesa presentata oltre i termini previsti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, o presentata dal presidente del consorzio entro i nuovi termini stabiliti.

Articolo 5

(Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 2017, n 1 "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti")

Con l'articolo 5 vengono cancellati il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 9 dell'art. 5 della LR n. 1/2017 concernenti la procedura da attivare nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dallo stesso comma 9.

Nel caso di mancato rispetto di detti termini, nuovamente fissati con l'**articolo 3**, trova applicazione quanto previsto all'**articolo 2**.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni previste dal presente DDL, come sopra illustrate, intervengono sulle vigenti norme regionali, dettate per disciplinare gli interventi di ricostruzione in attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61.

Le disposizioni proposte introducono, infatti, modifiche nelle procedure e nei termini previsti dalle norme regionali vigenti al fine di agevolare e accelerare la chiusura delle pratiche ancora non concluse, relative ad interventi comunque già previsti nel Programma finanziario degli interventi di ricostruzione post sisma 1997.

Trattasi, pertanto, di norme di natura ordinamentale e procedimentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.”

Art. 1

(Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno ultimato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998 n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ovvero entro i termini previsti dagli articoli 3 comma 4 e 4 comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), ultimano i lavori entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

2. Qualora nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o dal Comune, il periodo di sospensione dei lavori non è calcolato ai fini del termine di ultimazione previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Comune può riconoscere periodi di sospensione dei lavori anche nei casi di contenzioso fra committenza ed impresa esecutrice. In tal caso, il Comune adotta apposito atto di sospensione dei lavori e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

giorni dalla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di ripresa dei lavori, il Comune può concedere proroghe per l'ultimazione degli stessi fino ad un massimo di dodici mesi, fissando con apposito atto il nuovo termine di ultimazione dei lavori e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.

5. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, per gli interventi in esso previsti, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, trasmettono al Comune la documentazione di rendicontazione finale, come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3 della l.r. 30/1998 e la richiesta presso lo Sportello Unico del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. 30/1998.

6. Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori sono ultimati, il termine di centoventi giorni per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Qualora la documentazione di cui ai commi 5 e 6 risulti incompleta, il Comune assegna all'interessato un termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale.

8. I soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della l.r. n. 30/1998, ovvero oltre i termini di cui agli articoli 3 comma 4 e 4 comma 2 della l.r. n. 1/2017, non decadono dal contributo.

9. Non decadono altresì dal contributo i

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

soggetti ed i proprietari di cui al comma 1, titolari di concessione contributiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato ai Comuni, entro i termini previsti, la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 30/1998 e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. n. 30/1998 o quella prevista dall'articolo 4, commi 5, 6 e 7 della l.r. n. 1/2017, e dall'articolo 73, commi 1 e 2 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali).

10. È fatta salva la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 30/1998 e del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. n. 30/1998, trasmessi ai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni medesimi. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.

11. È fatta altresì salva la documentazione trasmessa ai Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, della l.r. n. 1/2017 ovvero oltre i termini stabiliti dall'articolo 73, commi 1 e 2 della l.r. n. 8/2018. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.

12. Qualora la documentazione di cui ai commi 10 e 11 risulti incompleta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, il Comune assegna all'interessato un termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale.

13. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8, 9, 10 e 11, trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo da parte del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comune competente. In tal caso il Comune, sussistendone i presupposti, dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce all'avente diritto l'ammontare del contributo già restituito non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.

14. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 12 comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate, maggiorate dagli interessi legali. La decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui è accertata dal Comune l'esistenza di un contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale. In tal caso il Comune adotta apposito atto di sospensione del procedimento e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dalla l.r. 1/2017 e dalla l.r. 8/2018 per le medesime ipotesi.

Art. 2**(Rendicontazione della spesa)**

1. Al fine di concludere il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie gestite mediante la contabilità speciale n. 1386 aperta ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del d.l. 6/1998 sono dichiarati definitivamente conclusi i procedimenti di concessione del contributo di cui all'articolo 4 della l.r. n. 30/1998, per i quali è stata liquidata dal Comune la rata di saldo, non sussiste alcun contenzioso in atto e per i quali risulta ancora aperta l'attività di verifica di cui ai criteri e alle direttive emanati dalla Giunta regionale ai

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sensi dell'articolo 13 della l.r. 30/98.

2. In applicazione del comma 1, il Comune, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla struttura regionale competente la documentazione richiesta a seguito dell'attività di verifica dei procedimenti di cui al suddetto comma 1 medesimo. Trascorso il termine di cui al comma 2, la Regione provvede, sussistendone i presupposti, a rideterminare il contributo concesso per la singola pratica oggetto di verifica. Le eventuali minori somme non vengono computate nell'importo complessivo delle concessioni contributive rilasciate dal Comune. La Regione procede alla rideterminazione delle risorse finanziarie trasferite al Comune e alle eventuali compensazioni e azioni di recupero.

Art. 3

(Attività regionale di controllo)

1. I comuni che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 9 della l.r. n. 1/2017 entro i termini stabiliti dall'articolo 73, comma 10 della l.r. n. 8/2018, vi provvedono entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 4

(Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)

1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 3, comma 5 del d.l. 6/1998 non abbiano provveduto a trasmettere al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati entro i termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della l.r. 1/2017, ovvero entro i termini previsti all'articolo 73, comma 5 della l.r. n. 8/2018, possono provvedervi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Entro il medesimo termine i Presidenti possono altresì trasmettere eventuale documentazione di rendicontazione integrativa. Scaduto il suddetto termine, pervenuta la relativa documentazione il Comune eroga il contributo secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017.

2. È comunque fatta salva la documentazione di rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati già trasmessa dai Presidenti dei consorzi obbligatori, ancorché oltre i termini previsti all'articolo 6 della l.r. 1/2017 ovvero oltre i termini previsti all'articolo 73, comma 5 della l.r. n. 8/2018.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nei casi in cui, all'entrata in vigore della presente legge il Comune abbia adottato atti di erogazione del contributo o di revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017. In tale caso il Comune può disporre la rettifica o l'annullamento degli atti assunti e procedere alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato delle somme accessorie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dalla l.r. 1/2017 e dalla l.r. 8/2018 per le medesime ipotesi.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 1/2017)

1. Al comma 9, dell'articolo 5 della l.r. 1/2017 il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 15/03/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 19/03/2024

Presidente Donatella Tesei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge